

VERBALE DI ACCORDO

MST 10/10/68 50 copie
in...

Il giorno 9 Settembre 1968 presso il Calzaturificio BE - BA di
Camposanto

t r a

- il Sig. CASELLI VIANELLO, in rappresentanza del Calzaturificio
BE - BA

-

e

- il Sig. PIZZIRANI MARINO e il Sig. PIGNATTI IVO della FILTA -
C.I.S.L.,

- il Sig. FERRARESI IVO e il Sig. VECCHI CARLO della FILTEA -
C.G.I.L.,

si è convenuto quanto segue :

1) Il Calzaturificio BE - BA corrisponderà un premio di produzione
di L. 50 (cinquanta) per ogni paio di scarpe confezionate e di
qualsiasi forma.

La ripartizione del premio avverrà a fine mese, in parti uguali
fra tutti i dipendenti e in ragione delle giornate di effettiva
presenza.

2) In considerazione della particolare usura del vestiario, verrà
corrisposta una indennità pari a L. 20 per ogni paio di scarpe.

Per la suddivisione di detta indennità tra i dipendenti, valgo-
no le norme previste per il premio di produzione di cui al pun-
to 1).

3) Il Calzaturificio BE - BA corrisponderà inoltre un 3% da calco-
larsi sui minimi tabellari quale base fissa del premio di cui
al punto 1).

Detto premio verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- Dal 1° Settembre 1968 nella misura del 2%;
- Dal 1° Dicembre 1968 sarà elevato al 3%.

4) I premi di produzione previsti ai punti 1) e 3) saranno computa-
ti su tutti gli istituti contrattuali e di legge.

./.

- 5) Il Calzaturificio BE - BA si impegna a fornire ai Sindacati firmatari del presente accordo un elenco del personale sul quale saranno portati i seguenti elementi per ciascun dipendente (operai e apprendisti);
- a) data di nascita;
 - b) data di assunzione;
 - c) qualifica e mansioni svolte;
 - d) retribuzione oraria.
- 6) Entro 4 mesi dalla firma del presente accordo le parti si impegnano ad incontrarsi per esaminare la possibilità di ripartire l'orario di lavoro settimanale dal Lunedì al sabato, non escludendo la possibilità di pervenire ad una applicazione graduale della richiesta.
- 7) Al personale operaio, escluso gli apprendisti, in caso di malattia che superi i 15 giorni di calendario, verranno pagati per intero i 3 giorni di carenza. Verrà altresì, a partire dal 16° giorno, corrisposta un'integrazione malattia pari al 20% della retribuzione giornaliera.
- 8) In caso di infortunio e a decorrere dal 6° giorno, verrà corrisposto ai dipendenti, operai ed apprendisti, un'integrazione dell'indennità temporanea pari al 20% della retribuzione giornaliera.
- 9) Il presente accordo entra in vigore dal 1° Settembre 1968 ed annulla e sostituisce il precedente accordo stipulato il 21 Settembre 1963.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. Il Calzaturificio BE-BA

p. LA FILTA - CISL

p. LA FILTEA - CGIL
